

Regolamento edilizio - Approvazione.

Il Sig Sindaco rende noto al Consiglio che sentita la richiesta di compilare un regolamento edilizio per il Comune di Gestaldo, la Giunta ha detto incaricato a una speciale Commissione di redigere tale regolamento. E ciò essendo stato compiuto, la Giunta stessa presenta oggi al Consiglio il Regolamento Edilizio di questo Comune per la sua approvazione.

È fatta quindi dar lettura al Segretario, articolo per articolo, del Regolamento medesimo, dopo di che

Il Consiglio: Visti gli articoli 126 e 200 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale di Maggio 1898 N° 164 e 64 del Regolamento relativo 19 settembre 1899 N° 394, con voti undici favorevoli per l'emanare resi e verificati e nessuno contrario, approva il Regolamento Edilizio per il Comune di Gestaldo in N° 55 articoli, tra allegati come appresso.

Regolamento Edilizio

Capitolo I. Commissione edilizia.

Art. 1. È istituita nel Comune di Gestaldo una Commissione edilizia la quale sarà composta di cinque membri, cioè dell'assessore ai lavori che ne sarà il Presidente e di quattro membri scelti fra i cittadini forniti di cognizioni in materia di edilizia e arti belle. La nomina dei quattro membri sarà fatta dal Consiglio Comunale nella sessione d'aprile, dureranno in ufficio per un biennio e potranno essere sempre confermati. Qualora alcuno dei membri venisse a cessare dalle funzioni prima dello scadere del biennio il Consiglio provvederà subito alla sua nomina. È eletto in tali condizioni durerà in carica fino alla scadenza del biennio normale e potrà essere più volte rieletto. Le funzioni di membro della Commissione edilizia sono gratuite.

Art. 2. Per quanto riflette i vincoli si pare che la che esistono fra le persone chiamate a far parte della Commissione, non osservano le norme stabilite per la formazione dei Consigli comunali.

Art. 3. La Commissione si adunerà nel Palazzo Municipale

19 giugno 1908

ogni volta che ve ne sarà bisogno e potrà chiamare nel suo seno il capo dell'ufficio tecnico ogni volta che lo reputerà opportuno.

Art. 11. Per la validità delle adunanze della Commissione dovranno esser presenti almeno tre dei membri che la compongono compreso il Presidente.

5. La Commissione ha per ufficio di promuovere i provvedimenti atti a rendere più salubre e più bello l'abitato mediante la razionale e artistica costruzione degli edifici, a curare il miglioramento delle vie, piazze, passeggi pubblici, giardini ed avendo le norme stabilite nel presente regolamento.

6. Quando la Commissione edilizia per qualsiasi ragione non funzioni, vi si sostituisce la Giunta Municipale.

Capitolo II. Delle nuove costruzioni e restauro di fabbricati.

7. Il perimetro dell'abitato agglomerato è conformato nel Comune di Certaldo agli effetti del presente regolamento - 1. Certaldo alto - 2. Certaldo basso compreso fra l'attacco della via Fiorentina colla via Provinciale compreso il piazzale dei Macelli, Ponte nell'Elba, corso dell'Elba fino al borgo di Casarra se-
guendo questo verso monte fino al Ponte delle Forche sulla via Provinciale.
3. Villaggio del Fiano - 4. Villaggio di S. Lucia - 5. Villaggio di S. Donnino - 6. Villaggio di S. Bartolomeo - 7. Villaggio di S. Albano - 8. Villaggio di S. Rognano.

Le disposizioni del presente regolamento valgono anche per tutte le costruzioni di qualsivoglia genere che venissero a inguerci lungo le vie comunali o Provinciali traversanti l'abitato anche in località che non siano quelle sopra descritte.

8. Chiunque intenda intraprendere lavori di costruzione, ampliamento, abbellimento o modificazione di tutto o parte degli edifici di qualunque sorta prospicienti le pubbliche vie o piazze, deve previamente avanzare domanda in carta da bollo da L. 60 alla Giunta Municipale, munita alla domanda un bozzetto dei lavori da eseguirsi, e trattandosi di nuova costruzione, la pianta della medesima e il disegno della facciata con tutte le indicazioni necessarie.

9. La domanda dovrà essere corredata del parere dell'Ingegnere



Comunale che dovrà recarsi sopra luogo per la constatazione delle opere da eseguirsi. All'Ingegnere Comunale spettano gli emolumenti di cui all'art. 12 del capitolato che lo riguarda, riportati in fine al presente Regolamento all'allegato A. Il parere dell'Ingegnere sarà rimesso sempre in scritto sul modello di cui all'allegato B. del presente Regolamento del quale fa parte integrale.

art. 10.

La Giunta, sentito il parere dell'ufficio tecnico, o della Commissione incaricata in un'lo uterra opportuno, come in quelli specificati dall'art. 5 delibererà sulla domanda avanzata. Nessuno per qualsiasi ragione o con qualsiasi pretesto potrà porre mano ai lavori senza aver ritirato il permesso dalla Giunta. Tale permesso conforme al Mod. C. allegato al presente Regolamento del quale fa parte integrale, sarà scritto in originale su carta legale da L. 1,20 che si conserverà nell'archivio Comunale e in copia scritta su carta libera che sarà rilasciata all'interessato. Tale permesso sarà soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria in conformità delle disposizioni della vigente legge comunale, provinciale, e il richiedente dovrà, all'atto della presentazione della domanda, versare alla segreteria comunale il relativo deposito.

11.

L'obbligo della regolare dichiarazione incombe pure a chi voglia collocare iscrizioni o insegne per indicazione di negozi, caffè, alberghi e simili.

12.

Le dichiarazioni di cui al precedente articolo saranno prodotte in carta libera in doppio originale uno dei quali sarà restituito al richiedente con l'opportuno visto del Sindaco, l'altro conservato in archivio.

Il Sindaco prima di apporre il visto, si assicurerà che le iscrizioni progettate non contengano espressioni indecorose, errori di locuzione o di ortografia, e potrà quindi ordinare la modificazione di tali iscrizioni. Tali disposizioni sono estese anche alle epigrafi dei cimiteri.

13.

Sulla proposta della Commissione, potrà la Giunta far togliere o correggere quelle iscrizioni attualmente esistenti che contengono espressioni indecorose, errori di locuzione o di ortografia.

14.

Sarà cura della Commissione, allorchè le verranno trasmesse le domande di verificare se i lavori proposti vengano

occupare parte del suolo pubblico. b. Quale sarà l'effetto dei lavori rispetto alla regolarità delle vie e alla comodità del transito. c. se siano state osservate le norme contenute nei Regolamenti d'igiene e di Polizia Urbana o rurale. d. se il numero, l'ampiezza delle finestre e dei cortili, trattandosi di nuove costruzioni, siano tali da assicurare una luce e ventilazione sufficienti, se vi siano le necessarie latrine coi loro condotti scaricatori e pozzi neri convenientemente situati per rapporto ai pozzi d'acqua viva e in ordine al Regolamento per la viabilità stradale. e. se le opere da costruirsi o le variazioni proposte a quelli esistenti per il loro confronto con gli edifici circostanti e con l'ampiezza delle vie, siano per apportare deformità artistiche. Di tutto ciò la Commissione o l'ufficio tecnico a seconda dei casi faranno risultare in una ragionata relazione.

- Art. 15. In caso di restauri di fabbricati esistenti, i muri aventi prospetto verso la pubblica via o piazza dovranno essere intonacati e tinteggiati. Sono esclusi da questa disposizione gli edifici costruiti in pietre da taglio, in mattoni, od appositamente per rimanere in rustico, riguardo ai quali le accennate operazioni sarebbero contrarie alle regole di buon gusto architettonico.
16. La Giunta potrà nella proposta della Commissione, ordinare il rinnovamento dell'intonaco e tinteggiatura di quelle case prospicienti nelle vie e piazze che per la loro sporcizia fossero causa di deformità.
17. Se facciate di fabbricati di nuova costruzione non che qualsiasi altra opera muraria dovranno essere intonacate, tinteggiate e pregiate di cornici di finimento.
18. Se facciate delle case di nuova costruzione e qualsiasi altra opera muraria prospiciente nelle vie pubbliche o piazze dovranno essere collegate con le case adigue senza interstizi in conformità delle prescrizioni del Codice civile, a meno che tali distanze non siano superiori ai sei metri.
19. Se facciate degli edifici di nuova costruzione e qualunque altra opera muraria anche provvisoria, prospiciente le vie e piazze, dovranno essere allineate cogli edifici esistenti in modo che non risultino angoli, torcospiti, sporgenze o rientranze che rechino danno all'allineamento, e all'estetica dell'abitato.
20. Nessuno potrà intorbidare o tinteggiare parzialmente l'inter-

- no da un fabbricato, ma dovrà la tinta essere estesa per tutta la facciata.
- Art. 21. È proibito pure eseguire, senza regolare licenza nelle forme di cui all'art. 8 seguenti del presente Regolamento, sullo esterno dei muri nuove pitture o rinnovamento delle antiche. Nella domanda per tale autorizzazione dovrà indicare il soggetto che intende di rappresentare con la pittura.
22. Potrà la Giunta, sulla proposta della Commissione edilizia, far cancellare quelle pitture che fossero indecenti, o indecorose per cattiva esecuzione.
23. Non potranno eseguirsi da nessuno senza regolare licenza, nelle forme di cui all'art. 8 seguenti del presente Regolamento, lavori di sorta negli edifici aventi pregio artistico per i quali dovrà essere presentato dettagliato progetto.
24. La Giunta, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole dell'arte.
25. Per quanto riflette il Castello S. Sordani non sarà permesso a nessuno modificare in qualsiasi modo il carattere delle antiche costruzioni e in casi speciali la Giunta potrà interpellare l'Ufficio per la conservazione dei monumenti e subordinare al parere di questo il permesso di restauri e di nuove costruzioni o di demolizioni.
26. Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, dovrà essere dato immediato avviso all'Autorità Comunale la quale inizierà i provvedimenti contemplati dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.
27. Sono considerati edifici meritevoli di esser tutelati per speciali riguardi artistici e storici quelli riconosciuti tali dall'Autorità competente.

Capitolo II. Delle botteghe, porte e finestre

28. Nelle nuove costruzioni e nei restauri nei quali i vari piani terreni subiscano modificazione, le porte dovranno

aprirsi all'interius.
 Art. 29. La Giunta, in potere della Commissione edilizia, potrà far togliere i grucchi attualmente esistenti per annesso alle porte e botteghe. I proprietari dovranno uniformarsi alla deliberazione della Giunta salvo l'indennità che di ragione, da concertarsi amichevolmente o da stabilirsi in difetto o termini di legge.

30. Sono proibite le infamazioni di tela e di carta per chiusure delle finestre e botteghe prospicienti vie e piazze.

31. Le aperture delle capanne che servono a scaricare fieno, paglia e simili, devono rimanere chiuse con adatte imposte, tutte decummente, né potrà mai sporgere da esse la benché minima quantità di fieno, paglia o altro foraggio.

Capitolo IV. Camini e fumaioli.

32. È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, forni e stufe inferiormente ai tetti degli edifici e di collocare tubi conduttori del fumo nelle muraglie prospicienti verso le vie o piazze.

33. I tubi presentemente collocati come all'art. precedente dovranno esser tolti nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

34. Non potranno stabilirsi focolari se non sopra muratura od altro materiale incombustibile ed in modo che fra i leguami del pelo sottostante e il piano del focolare vi sia uno stato di muratura non minore di venti centimetri.

35. I fumaioli che debbono elevarsi con tubi di forma leggera o che sono terminati con girandole di latta, dovranno essere assicurati con spranghe di ferro.

Capitolo V. Delle grondaie, pavimenti delle vie, latrine, pozzi neri, canali di scolo orinatori.

36. Sarà obbligo di ciascun proprietario di munire di docce metalliche la parte dei tetti prospicienti le vie e piazze e per mezzo di tubi pure metallici a condurre le acque di scolo dei tetti fino al piano



stradale. Questi tubi dovranno essere interrati nel muro a un muro di due metri d'altezza dal suolo e quindi per mezzo di acquedotto murato rinveriti nella pubblica fogna se esiste. Mancando questa le acque fluiranno nella strada finché il Municipio non abbia provveduto alla costruzione della fogna nella quale, appena costruita, verrà dal proprietario a sue spese ricambiata l'acqua del suo acquedotto.

Art. 37.

Il condotto interno nella muraglia che fronteggia le pubbliche vie o piazze non dovrà uscire fuori del piumbo del muro e non fare apparire traccia della sua esistenza mediante macchie prodotte dall'umidità o da qualsiasi altra ragione. Tale disposizione è applicabile anche ai condotti di acqua, latrine ed oggi esistenti.

38.

È vietato d'ora innanzi la costruzione di latrine esternamente ai muri verso le vie o piazze. Quelle esistenti dovranno essere rimosse nel caso di restauro od abbellimento del fabbricato, a meno che per circostanze speciali fosse impossibile il collocamento delle latrine nell'interno dell'edificio.

39.

Nessuno potrà fare riparazioni o variazioni alla forma o livello dei selciati e marciapiedi senza permesso della Giunta. Crattandosi di nuova costruzione di un selciato o marciapiede e del cambiamento di forma o livello dei marciapiedi, le spese per le riparazioni occorrenti per tale ragione alle case, gli adattamenti di porte ed anelli faranno a carico del Municipio.

40.

Il Comune potrà in ogni tempo far collocare a proprie spese negli uffici tanto pubblici che privati e nelle località che crederà più adatte, gli ornamenti necessari, i quali per altro dovranno essere costruiti in modo da non recar danno all'igiene e da non offendere la decenza. Il Comune potrà anche far collocare mensole per le condutture elettriche. In tutti i casi i proprietari delle case non avranno diritto ad indennità sorta.

41

È vietato fare scavi nel suolo e sotterraneo pubblico per costruire portici, fosse, cantine, sotterranei o qualunque altra

opera senza l'autorizzazione del Consiglio comunale salvo al comune i diritti di proprietario.

Capitolo VI. Delle demolizioni, restauri e costruzione di fabbricati.

art. 12.

È proibita qualunque occupazione dell'area e del suolo pubblico e di far costruzioni o depositi che lo ingombrino se non nei modi permessi dal presente Regolamento e dalle norme dettate volta per volta nelle licenze di fabbricare.

13.

Prima di por mano ai lavori di demolizione, restauro o costruzione di edifici dovranno essere stabiliti verso le vie pubbliche che opuscole convenienti sterzi di muretti murati di terra agli angoli durante la notte.

14.

In tutte le costruzioni e restauri per cui occorra formare ponti, dovranno questi esser costruiti con la dovuta solidità e fatti con assi verticali e orizzontali e con tavole unite in modo da non lasciar passare fra di esse frammenti di materiali ed esser muniti di solida barriera. Non si potrà in questi occurrere quantità di materia cedere la capacità e forza del ponte.

15.

I materiali inutili provenienti dalle demolizioni o scavi di terra, dovranno esser trasportati nei luoghi designati dal Municipio, a meno che i proprietari non vogliano portarli in fondi propri o di altri dai quali abbiano ottenuto il permesso.

16.

Se in seguito a rinnovazione di muro o d'intonaco i cartelli portanti i nomi delle vie ed i numeri civici venissero ad essere demoliti, per cura ed a spese del proprietario ne sarà tosto eretto uno nuovo uniformandosi alle prescrizioni che saranno impartite dal Sindaco.

17.

La nomenclatura delle vie e piazze sarà stabilita dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione.

18.

Capitolo VII. Disposizioni speciali. Contravvenzioni ed ammende

Nella licenza per fabbricare, che nei art. 8 del presente regolamento, sarà anche prefisso il termine entro cui devono essere

Art. 49.

ultimati i lavori, transo il quale la licenza dovrà essere rinnovata.
Fermo stanti le soprascritte disposizioni, il Comune, sentito il parere dell'Ufficio tecnico e della Commissione edilizia, compilerà nel termine di un anno il piano di ampliamento previsto nel Capo VII della legge 23 Giugno 1865 N° 2359. Finito alla determinazione di detto piano tutte le costruzioni da eseguirsi nel perimetro del capoluogo indicato nell'art. 4 del presente Regolamento dovranno essere autorizzate colle formalità del Regolamento edilizio e potranno essere sospese fino a che il piano di ampliamento non sia reso esecutivo.

50.

Le opere per l'esecuzione delle quali sia prefisso un termine perentorio, dovranno prima della scadenza del termine fissato essere ultimate, in caso contrario il Sindaco potrà farle eseguire di ufficio, sentiti gli interessati, a loro spese.

51.

Uguualmente le opere eseguite in contravvenzione al presente Regolamento, ove d'uopo, saranno fatte demolire a spese del contravventore.

52.

Chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione ecc. di edifici di qualunque genere, deve uniformarsi alle leggi e regolamenti sugli infortuni del lavoro. In particolar modo dovranno essere osservate le norme stabilite dal regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, del 24 Maggio 1900 N° 205.

53.

I contravventori al presente Regolamento, quando il loro fatto non cada sotto altra sanzione penale giusta le leggi e regolamenti generali, saranno puniti con le pene di polizia determinate dal presente regolamento.

54.

Le contravvenzioni saranno denunciate, trasatte e punite a norma delle disposizioni contenute negli artt. 200 e seguenti della legge comunale e Provinciale 4 Maggio 1898 N° 164.

55.

La vigilanza per l'esecuzione del presente Regolamento è concessa al Sindaco ed a chi ne fa le veci e si provvede a mezzo dei suoi impiegati e agenti municipali.

3 giugno 1908

art. 56.

Il presente Regolamento debitamente approvato sarà posto in esecuzione per tutto il Comune di Certaldo quindici giorni dopo la sua regolare pubblicazione alla quale epoca cesserà di aver vigore qualunque contraria disposizione o consuetudine locale in proposito che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Allegato A. Indennità spettanti all'Ingegnere comunale per i pareri (art. 9)

1. Per le informazioni di istanze relative ad ottenere permessi di edificazione o riattare qualsivoglia edificio	£ 5 nel Paese di Certaldo o dentro il raggio di Km. 2 dal Palazzo Comunale. £ 8. a distanza maggiore di Km. 2 dal Palazzo Comunale ivi compresa ogni altra indennità di Vettura
2. Per le informazioni di istanze relative alla chiusura di porte o apertura di nuove in fabbriche già esistenti, per il che, apporzione di permessi, marciapiedi, gradini, padiglioni, costruzione di fontane, provvisori, formazioni, di bottoni, chianche ed	£ 3. nel Paese di Certaldo o dentro il raggio di Km. 2 dal Palazzo Comunale £ 6. a distanza maggiore di Km. 2 dal Palazzo Comunale ivi compresa ogni altra indennità di Vettura

Allegato B. Provincia di Firenze. Comune di Certaldo.

Parere dell'Ufficio tecnico comunale.

nella domanda avanzata da in data
diretta ad ottenere il permesso di

Il sottoscritto Ingegnere Comunale è di parere che possa essere concesso al signor il permesso di eseguire le opere sopra indicate, alle seguenti condizioni:

An carta libera per uso amministrativo del Comune di Certaldo
Certaldo li

L'Ingegnere Comunale

24 giugno 1905



V per BOLLO

Esatto cent 60

IL RICEVITORE

41

Alligato. C.

Provincia di Firenze - Comune di Certaldo.

Permesso di fabbricare lungo strada

Anno Via

Il Sindaco del Comune di Certaldo

Vista la domanda del signor in data
diretta ad ottenere il permesso di

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del di
relativa all'oggetto cui sopra

Visto il locale Regolamento edilizio del di
concede

al signor domiciliato a il
permesso di eseguire le opere sopra indicate, conformi agli domanda
da con la surriferita istanza, purché da esso, per se e suoi succes-
sori siano a più della presente accettate e rigorosamente osservate le
seguenti condizioni:

1.^a Che con la presente concessione qual si rilascia senza alcun
pregiudizio dei vicini; il concessionario assume per suo esclusivo
conto ogni responsabilità verso i vicini stessi od altri aventi inte-
resse nel fondo al quale la **concessione** è relativa, dovendo si
intendere l'amministrazione comunale estranea ad ogni
conseguente vertenza e dovendo l'amministrazione stessa es-
sere rilevata e indenne da parte del concessionario da ogni mo-
lestia, spesa ecc. che potessero derivare dai terzi per la presente licenza.

2.^a Che non si intenda acquistato per parte del postulante
alcun diritto per opporsi o pretendere indennità veruna, in
qualunque caso e in qualunque tempo contro quelle disposizioni
in che al Governo o al Comune di Certaldo piacesse di adottare
per migliorare le condizioni della strada suddetta, rimun-
dando ora per allora a qualsivoglia legge o consuetudine
in contrario rispetto a tal genere d'indennità.

3.^a Che la presente concessione rimanga valida per

3 Giugno 1908

42

- dalla sua data, decorso il qual tempo e non avendo attratto, s'insinua decaduto il postulante ogni diritto a valersene.
4. Che avanti di valersi della presente licenza debba il richiedente avere l'Ufficio tenuto comunale per quelle disposizioni, tracciamenti, verifiche che l'Ufficio stesso crederà del caso.
 5. Che siano rigorosamente osservate le prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia stradale approvato con R. Decreto 10 marzo 1881.
 6.

Dall'uff. Municipale - Gestalolo li.
Il Sindaco - L'Autante accetta e si obbliga

Acquisto di un

sesto di proprie

ta Bonetti lun

già la via XX Settembre

si è già

appena con

la giunta

1908

giugno

16

18

1908

1908

1908

1908

1908

1908

1908

1908

1908

Il sig. Sindaco riferisce che con istanza 18 marzo 1908 il sig. Francesco Bonetti quale agente dello sig. Savelli Luisa Vid. Manetti chiede l'autorizzazione di costruire un muro di cinta lungo la via XX Settembre e precisamente nello spazio fra la casa Barriani recentemente costruita e il cancello di proprietà Manetti. La Giunta Municipale in adunanza 28 marzo 1908 accordò il permesso a condizione che il muro di cinta fosse costruito sulla linea formata dalla facciata della casa Barriani e dal cancello Manetti e ciò ad evitare lo fianco che in una delle principali vie del paese venisse a verificarsi un restringimento che oltre a impedire la comodità del traffico, avrebbe deturpato l'aspetto dell'abitato in modo veramente indecoroso. Il 13 maggio u.s. la sig. Manetti faceva presente all'amministrazione che non potendosi intendere l'ostacolo della impopione della Giunta e che in base all'art. 82 della legge sui lavori pubblici 28 marzo 1865 essa aveva diritto di costruire il muro di cinta a difesa della sua proprietà sul confine della strada comunale considerata anche l'esistenza di un regolamento edilizio che stabilisce norme speciali al riguardo nel Comune di Gestalolo.

La Giunta ripresenta la questione sovente convece che anche nella ipotesi che il Comune valendosi delle facoltà